

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE = NOHA

Della **Confraternita della Madonna delle Grazie** si conserva ancora lo Statuto e i registri dei verbali delle riunioni, i registri di cassa e i registri delle iscrizioni.

Il registro delle iscrizioni dei Confratelli e Consorelle e anche quello della contabilità arriva fino al 1956, mentre i verbali delle varie riunioni giungono fino al primo febbraio 1970.

Lo Statuto (tutto manoscritto, oggi documento molto prezioso) si conserva nell'Archivio Parrocchiale. E' costituito da 50 articoli in nove capitoletti che qui riporto.

Indice.

Capo I	Ufficiali e loro incarichi
CAPO II	Rettore e suoi doveri
CAPO III	Fratelli
CAPO IV	Distintivo
CAPO V	Sorelle
CAPO VI	Clero
CAPO VII	Ordinario Diocesano
CAPO VIII	Estranei
CAPO IX	Confraternita

Statuto della Confraternita Madonna delle Grazie

Il manoscritto originale di questo Statuto si conserva nell'Archivio Parrocchiale di Noha, ed è senza data. Ma l'Alessandrelli nella sua famosa relazione ci dà questa informazione:

La suddetta Congregazione sotto il titolo di Maria SS.ma delle Grazie è antica ed è aggregata a quella di Maglie, che sotto lo stesso titolo si regge e vive colle stesse regole munite di Regio Assenso nel dì 23 agosto 1777.

Munite di Regio Assenso significa che le confraternite, quella di Maglie e quella di Noha, dal 1777 avevano il riconoscimento ufficiale anche da parte dell'autorità politica. La sola approvazione dello statuto non era sufficiente: le Confraternite dello Stato Borbonico dovevano avere il *Regio assenso* sia nell'atto della fondazione che nello statuto. D'altra parte il governo, era consapevole che le Confraternite erano comunque necessarie alla vita socio-economica del regno, perciò manteneva una politica piuttosto tollerante nei loro confronti: sapeva che abolendo le Confraternite avrebbero sofferto le popolazioni presenti in luoghi dove mancavano gli ospedali ed altre opere pubbliche. Perciò anche prive del Regio assenso le Confraternite potevano radunarsi nell'oratorio ed esercitare le loro attività, riscuotendo elemosine e contributi, per sopperire ai loro bisogni.

La divisione in nove capitoletti è nell'originale. Ho riportato il testo dello Statuto integro con gli errori grammaticali che sono nel documento. Chi volesse leggerlo capirà meglio lo spirito religioso e sociale della gente di Noha di quel tempo.

Dopo una breve introduzione, il documento passa ad esporre le leggi della Confraternita secondo i capitoletti già citati.

Introduzione

Di tutti i mezzi impiegati nella Chiesa per far fiorire la pietà, non vi è forse alcun altro più efficace dei Sodalizi e Confraternite della B. V. Maria. Felici le Parrocchie che possiedono congregazioni fiorenti e prospere, veri focolari di pietà, veri vivaia di buone opere e di sante vocazioni!

Se il viaggiatore, attraversando un paese nemico, accetta con gioia il riposo che gli è offerto contro i pericoli, quanto più il Cristiano non deve rallegrarsi vedendo aprirgli davanti un rifugio sicuro in mezzo ai pericoli di questo mondo?

Questo sacro rifugio, che gli viene offerto dalla Divina Misericordia, è il Sodalizio della S.S. Vergine. Che cosa è ovunque una confraternita? E' un'associazione di pietà, canonicamente eretta per aiutare i fedeli a camminare costantemente nel bene sotto la protezione speciale della S.S. Vergine.

Capo I

Questo capitolo contiene tredici articoli.

Ufficiali e loro incarichi

Art. 1 - Gli Ufficiali della Confraternita sono:

Tre maggiori: "Priore - Primo e Secondo Assistente" e otto minori: "Segretario - Cassiere - due maestri di Cerimonie - Sacrestano - Organista - due Revisori dei conti".

Art.2 - La nomina di detti ufficiali ha luogo ogni anno nella 3 Domenica di dicembre nel modo seguente: Radunati i fratelli in congregazione, il Priore con i due Assistenti nomineranno 3 soggetti abili e li proporranno uno dopo l'altro; ed il Segretario andrà in giro raccogliendo i voti, i quali saranno designati per l'inclusivo esclusivo con palle bianche o nere, o con altro segno simile. Chi si troverà aver maggiore numero di voti oltre la metà dei Congregati, resterà eletto Priore; ed in caso di parità di voti si derima della sorte. Se tutti e tre saranno esclusivi, si proporrà una nuova terna finchè non si avrà l'elezione. Medesimo si pratici per i due Assistenti.

Art.3 - Nello stesso giorno si procederà alla nomina degli ufficiali minori, i quali saranno proposti dal Priore, insieme ai due assistenti i nuovi eletti, ed approvati a maggioranza di voti segreti.

Art.4 - Il giorno di Capodanno, o la domenica più prossima a detto giorno, si canterà il "Te Deum" e si darà il possesso ai nuovi eletti col farli andare nello stallo destinato. Il segretario ed il cassiere, prenderanno la consegna dei registri, carte, timbri, cassa, ecc... nella 2 Domenica di Gennaio, giorno in cui la vecchia amministrazione renderà conto della sua gestione. Ciò si farà anche se la vecchia

amministrazione è stata riconfermata nella carriera, conferma che non potrà avvenire per più di due anni consecutivi.

N.B. - Il Sacrestano e l'organista possono essere confermati finchè si crede opportuno.

Art.5 - Il Priore è il capo della Confraternita.

Egli siederà in un posto distinto, presiederà in tutte le adunate, proporrà gli affari da trattarsi, baderà a far osservare le regole, correggerà paternamente in trasgressioni, ordinerà le spese ordinarie "fino a L. 20.00", farà la scelta del Porta-Croce e del Porta-Stendardo per le processioni.

Art.6 - Gli assistenti consulteranno il Priore, col consiglio e parere del quale tratteranno spesso per l'incremento della congregazione. Procureranno poi soprattutto "insieme al Priore" di dare il buon esempio coi fratelli, mercè la carità reciproca, la frequenza ai Sacramenti, alle funzioni ed alle cerimonie. Siederà il 1° Assistente a destra del Priore, ed il 2° alla sinistra. Mancando il Priore per assenza, infermità o morte, succederà al suo posto il 1° Assistente e mancando anche questi, subentrerà il 2° Assistente.

Art.7 - Il Segretario terrà i rispettivi registri dell'Amministrazione, dell'Espulsione e della Morte dei Confratelli, come pure i registri delle liberazioni e dei mandati che la confraternita fa nel corso della sua gestione. Dippiù inviterà i fratelli per tutte le adunanze straordinarie; farà l'appello ogni volta che c'è bisogno; segnerà in un registro gli assenti e le multe da pagarsi. Conserverà le chiavi dell'archivio ed il timbro della congregazione.

Art.8 - Il Cassiere terrà in custodia il denaro ed ogni altra elemosina della confraternita. Sarà sua cura esigere le somme di ammissione, mensili, e multe dei Fratelli come gli vengono ordinate; pagherà i mandati che la stessa Congregazione emette, scrivendo il tutto in un libro di introite - Esito.

Resterà però avvertito di nulla spendere senza il mandato scritto dal Segretario timbrato e firmato sarà abbonato nei conti.

Art.9 - I maestri di Cerimonia "la cui scelta sarà fatta dal Rettore d'accordo col Priore" ordineranno e guideranno i fratelli nelle Processioni e nei funerali facendoli procedere a due a due composti e devoti. Veglieranno perchè i Fratelli stiano modesti e raccolti in chiesa per non dar motivo di dissipazioni e di scandalo ai circostanti.

Art.10 - Il Sacrestano suonerà la campana al solito, terrà pulita la chiesa, conserverà con cura e diligenza i paramenti ed i vasi sacri, accomoderà le lampade, non farà entrare persone estranee durante le adunanze, farà insomma tutte quelle cose concernenti il suo ufficio.

Art.11 - L'organista suonerà l'organo in tutte quelle funzioni in cui è permesso dalle sacre cerimonie.

Art.12. I Revisori esamineranno di quando in quando la cassa, e trovando cosa che non vada in regola, ne interessano la confraternita per prendere i provvedimenti

opportuni.

Essi non debbono essere parenti degli amministratori e trovarsi al corrente di tutti i pagamenti.

Art.13 - Oltre queste cariche ci saranno due commissioni di quattro membri ciascuna, delle quali: l'una discuterà l'ammissione o meno dei nuovi iscritti, l'altra discuterà le multe da applicarsi nei singoli casi.

CAPO II

Con tre articoli

Rettore e suoi doveri

Art.14 - Oltre degli Ufficiali la confraternita deve avere un Rettore Spirituale. Questi deve essere scelto e proposto dagli Ufficiali, nominato a voti segreti dalla Confraternita riunita in maggioranza ed approvato dall'Ordinario Diocesano.

Art.15 - Il Rettore ha il dovere di fare tutte le funzioni solite a farsi nella Chiesa della confraternita e cioè:

- Fare gli Esercizi di pietà e celebrare la S.S. Messa in tutte le Domeniche e festività dell'anno

- Cantare la messa presente cadavere, oppure in Die tertio secondo quanto sarà stabilito dall'art.33

- Celebrare due messe mensili per tutti gli iscritti vivi e defunti, cantare la messa funebre il 1° giorno dopo l'ottava dei morti, in suffragio dei fratelli e sorelle defunte

- Fare la pia pratica della Via Crucis dalla domenica di Settuagesima sino alla domenica delle Palme.

- Fare la processione del Cristo Morto la sera del Venerdì Santo e quella della protettrice a settembre.

- Fare la funzione per la ricezione dei fratelli in 4 festività della S. S. Vergine, e cioè: il 2 Febbraio, il 25 Marzo, l'8 Settembre e l'8 Dicembre

- Curare che si celebrino al più presto le messe per i confratelli defunti

- Fare quelle altre funzioni che crederà più opportune per l'incremento della pietà dei fratelli, purchè però queste funzioni non siano di diritto parrocchiale, o non impediscano quelle parrocchiali. Nel dubbio se le funzioni nuocciano al ministero parrocchiale, spetta all'ordinario diocesano decidere e stabilire le norme pratiche da seguirsi.

Art.16 - Il Rettore è incaricato dell'ordine morale e religioso dei confratelli, vigila all'osservanza del Regolamento, è responsabile di tutto quanto si pratica nella rispettiva chiesa; prende parte a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie, senza però aver diritto al voto.

CAPO III

Con ventuno articoli

Fratelli:

Ammissione - doveri - diritti - espulsione

Art.17 - a) Ammissione: per essere ammesso a questa nostra Congregazione è necessario che il richiedente abbia:

- anni 15 di età
- una condotta cristiana
- faccia domanda al Priore
- abbia il consenso dei genitori se minore di anni 21.

Art.18 - Accettato, l'aspirante è sottoposto ad un periodo di prova, detto noviziato, che durerà 3 mesi. Durante questo tempo sarà sotto la direzione del Rettore, dal quale sarà istruito nelle presenti regole e nei suoi doveri. Non sarà voce nè attiva nè passiva.

Art.19 - In una festività della B.Vergine, il novizio farà pubblicamente la sua vestizione (art.15-f) prima della messa nella quale si comunicherà ed offrirà alla S.S.Vergine una candela.

Art.20 - Doveri: Ogni fratello al momento della sua ammissione pagherà alla cassa: dai 16 anni ai 20 anni L.2.50. Dai 21 ai 25 L.5.00. Dai 26 ai 30 L.10.00. Dai 31 ai 35 L.15. Dai 36 ai 40 L.20.00. Dai 41 ai 45 L.25. Dai 46 ai 50 L.30. Dai 51 ai 55 L.35.00. Dai 56 ai 60 L.40.00. Dai 61 ai 65 L.45.00. Dai 66 ai 70 L.50.00. Oltre da stabilirsi nei singoli casi.

Art.21 - Ogni fratello è obbligato alla tassa di L. 15.00 per la cassa funerale; a L.0.5 mensili; ed a L.0.20 alla morte di ogni ascritto.

Art.22 - Tutti i fratelli assisteranno alle funzioni che si terranno in congregazione, entrando nella quale faranno un tantino di orazione all'altare, e quindi siederanno al proprio posto. Si ameranno e correggeranno scambievolmente, fuggiranno le cattive pratiche, le male abitudini, le mormorazioni, le liti, i dispetti, i rancori; eviteranno il più che si può la frequenza delle bettole, le ubriachezze, ecc.

Art.23 - Tutti i fratelli sono tenuti ad intervenire alla riunione mensile(ordinaria) nelle ore pomeridiane di ogni 3 Domenica del mese (ad eccezione nei mesi luglio, agosto, settembre). Chi manca abitualmente a queste riunioni sopporterà quella pena che il Priore crederà infliggergli.

Art.24 - Tutti i fratelli sono tenuti ad intervenire alle riunioni straordinarie. Per queste saranno avvisati con biglietto o con altro mezzo la sera innanzi, e gli assenti senza un giusto motivo saranno tenuti alla multa di L.3.00, e si intenderanno come favorevoli alla deliberazione presa dalla maggioranza.

Art.25- Tutti i fratelli debbono adempire il precetto pasquale, e coloro che soddisferanno altrove, sono tenuti a presentare il biglietto al Rettore, il quale prenderà nota su apposito registro.

Art.26 - Tutti i fratelli dovranno intervenire alla processione del Corpus Domini, S. Michele, Cristo Morto e Protettrice. Immancanti senza un giusto motivo saranno puniti con l'ammenda di L.5.00; e non intervenendo per 3 volte consecutive saranno espulsi con pubblico avviso.

Art.27 - Tutti prenderanno parte all'accompagnamento del fratello defunto secondo il turno stabilito. I mancanti saranno puniti con multa di L.5.00.

Art.28 - I fratelli prenderanno parte a tutte quelle processioni che il Rettore d'accordo con gli Ufficiali maggiori crederanno opportune e doverose.

Art.29 - Nessuno proponga cosa alcuna in congregazione senza la licenza del Priore; ognuno stia in silenzio quando il Priore parla, e se volesse parlare si alzi in piedi.

Art. 30 - Nessuno può essere ufficiale se non sia stato in congregazione almeno un anno. Gli ufficiali maggiori non debbono avere meno di anni 30; i minori di anni 25.

Art.31 - Diritti: Ogni fratello ha il diritto alla cassa funebre, oppure a L.25.00.

Art.32 - All'accompagnamento funebre degli altri fratelli da casa alla chiesa, e dalla chiesa alle mura del paese. Il novizio defunto ha solo diritto all'accompagnamento da casa alla chiesa.

Art.33 - Se la famiglia dell'estinto vorrà far portare il cadavere alla chiesa della confraternita, questa sarà tenuta alla sola messa cantata con 20 candele, e pagare i diritti al passaggio. Chi ordina funerale intero (o mezzo funerale) dovrà anche pagare i diritti al parroco, nè può domandare che questi gli vengano rimborsati alla cassa.

Art.34 - Ogni fratello defunto ha diritto alla messa cantata con 20 candele ed a 9 messe piane, il novizio ad una sola messa piana.

Art.35 - La domenica seguente alla morte, durante la messa del Rettore sarà recitato un Rosario di regime in suffragio del fratello o novizio defunto. Se ci saranno persone capaci invece del Rosario si dirà l'ufficio dei morti (un notturno o le lodi).

Art.36 - D'Espulsione - Saranno espulsi:

Tutti coloro che, lungi dal serbare una condotta lodevole, s'immergono in ubriachezze ed immoralità; coloro che resistono alle correzioni, e si rendono insubordinati ai superiori; tutti coloro che non hanno pagato le multe in cui sono incorsi, nello spazio di due mesi; e coloro che hanno attrassato il pagamento della quota annuale per sei mesi. In questi casi però ci sarà sempre l'avviso per iscritto fatto almeno 10 giorni prima.

Art.37 - Quei fratelli che vanno a fare parte della milizia sono dispensati da ogni pagamento intervenuto e multe; però al ritorno si metteranno al corrente ripigliando il pagamento dal giorno del ritorno in paese. Se per disgrazia un fratello morirà sotto le armi, egli avrà diritto a tutti i suffragi di cui agli art.34 e 35, purchè alla data della partenza si trovi al corrente di tutto. Coloro che entro un mese del ritorno della Milizia non si faranno vedere in congregazione si ritengano espulsi.

Art.38 - Non avranno diritto a rimborso alcuno coloro che vengono espulsi; nè

coloro che volontariamente si cancellano oppure abbandonino la congregazione.

CAPO IV

Con due articoli

Distintivo dei Fratelli

Art.39 - Nelle funzioni, processioni ed accompagnamenti funebri, i fratelli indosseranno un sacco bianco, legato ai fianchi con una fascia celeste, una mozzetta celeste; uno scudo metallico su cui è incisa l'immagine della Madonna, ed un cappuccio bianco in testa.

Art.40 - Ogni fratello custodirà in casa il proprio sacco; lo custodirà scrupolosamente, e per nessuna ragione lo farà mai indossare da altri che non sia un confratello.

CAPO V

Un solo articolo

Sorelle

Art.41 - La nostra congregazione ammette come sorelle tutte coloro che ne faranno domanda, secondo l'art.17 e dovranno gli stessi obblighi di cui agli art. 20.21.25 e gli stessi diritti di cui agli art. 31. 32.33. 34. 35. Non avranno voce nè attiva nè passiva, e saranno espulse per le stesse ragioni di cui agli art.36 e 38.

CAPO VI

Un solo articolo

Clero

Art.42 - I Sacerdoti, volendo far parte di questa congregazione, verranno ammessi con le solite condizioni di cui agli art. 20.21.31.32.33.34.35. Essi non avranno mai voce attiva nè passiva, nè ingerenza alcuna sia diretta che indiretta negli affari temporali della congregazione. In ogni esequie che si terrà nella chiesa della confraternita, resteranno sempre salvi i diritti del parroco.

CAPO VII

Un solo articolo

Ordinario Diocesano

Art.43 - Spetta all'Ordinario Diocesano approvare la confraternita, mutare, correggere o approvare gli statuti. Egli approva(art.14 oppure nomina direttamente il Rettore spirituale; può rinnovare gli ufficiali eletti dai confratelli quante volte non sieno immeritevoli. Il Vescovo può intervenire o farsi rappresentare nelle adunanze generali, senza però aver diritto al voto, e può domandare ragione dell'amministrazione sia nel tempo della S. Visita che fuori.

CAPO VIII

Un solo articolo

Estranei

Art.44 - La nostra confraternita può prender parte ad accompagnamenti funebri

*di estranei, o a processioni religiose diverse da quelle accennate(art.26).
Per gli accompagnamenti funebri si corrisponderanno Lire 10.00 per ogni
persona alla cassa. Per le Processioni religiose si corrisponderanno L.5.00 per
ogni persona, la quale riterrà L.3.00 per sè, e L.2.00 alla cassa.*

CAPO IX

Con sei articoli

Confraternita

Art.45 - La nostra confraternita è sotto la disciplina della competente autorità ecclesiastica, della quale accetterà con gioia i consigli ed anche i richiami.

Art.46 - Le riunioni ordinarie si terranno nelle ore pomeridiane di ogni 3 domenica del mese; si discuterà con vero spirito cristiano ciò che sarà proposto dal Priore; e si discuterà anche per l'incremento maggiore sia temporale che spirituale della confraternita stessa.

Art.47 - La festa della Protettrice sarà ordinata dalla commissione ed approvata dalla confraternita; e questa commissione avrà cura di risparmiare sempre un margine che andrà sempre a beneficio della cassa.

Art.48 - La confraternita sottoporrà il seguente statuto al superiore competente per l'approvazione; e dopo sarà dato alle stampe affinché ogni ascritto potesse essere fornito.

Art.49 - La confraternita non può nulla modificare, ampliare o restringere delle presenti regole senza l'autorizzazione dell'Ordinario Diocesano. Può, soltanto dietro matura deliberazione ritoccare le tasse di ammissione, mensili, multe, elemosine delle messe, a seconda dei tempi più o meno tristi che corrono.

Art.50 - Speriamo che queste regole siano sufficienti, con l'aiuto divino, non solo a stabilire questa confraternita, ma a farla progredire ed aumentare sempre più per la maggior gloria di Dio e della B. V. delle Grazie, e pel vantaggio spirituale e temporale di tutti gli ascritti. Così sia.